



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il giudice, dott. Stefano Iannaccone;

vista la delega emessa in data 5-12-2019;

nella procedura di sovraindebitamento 2/2019 R.G. Liquidazione del patrimonio del debitore;  
esaminati gli atti, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Il sig. [REDACTED] ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori le somme ricavate dalla vendita dell'immobile sito in L'Aquila, via Codalunga, censito al NCEU al fol. 5 n.1 sub. 44, con annesso locale garage censito al medesimo foglio, al sub 18.

Tale immobile, al momento del deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio, era già stato venduto nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.es. immob.ri 31/2016. Successivamente, in data 18-12-2019 (nelle more del presente procedimento), il G.E. approvava il piano di riparto redatto dalla professionista delegata alla vendita.

Il [REDACTED] è altresì titolare di diritti reali sui seguenti ulteriori beni immobili o mobili registrati:

- diritto di proprietà, in misura pari a 1/5, dell'immobile sito in L'Aquila, via [REDACTED] individuato al N.C.E.U. al foglio [REDACTED], p.lla 1681 sub. 5 e 10, di valore complessivamente pari ad € 71.575,00, con conseguente attribuzione alla quota del [REDACTED] di un valore pari ad € 14.351,40;
- diritto di proprietà dell'autovettura targata [REDACTED]

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che:

- 1) il debitore è persona fisica che:
  - a. non esercita l'attività di impresa in forma individuale;
  - b. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
  - c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure da sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
- 2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione allegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio dell'istante e



l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, specie in considerazione dello stato di disoccupazione in cui il [REDACTED] versa attualmente;

- 3) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi, osserva il Tribunale che la sopravvenuta distribuzione dell'attivo ricavato nell'ambito del procedimento esecutivo iscritto al n.r.es.immob.ri 31/2016 non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, seppur con i correttivi di cui si dirà nel prosieguo.

Al fine di sgombrare il campo da equivoci, occorre preliminarmente precisare che l'istanza di apertura della procedura è stata depositata successivamente all'assegnazione dell'immobile sito in L'Aquila, via [REDACTED], e che, pertanto, la successiva distribuzione del ricavato non ha in alcun modo inciso sulla consistenza dell'attivo da destinare alla massa dei debitori nell'ambito del presente procedimento, dovendosi in ogni caso ritenere che il [REDACTED] già al momento del deposito dell'istanza ex art. 14 ter l.3/2012, non avesse la disponibilità delle somme ricavate dalla vendita forzata del bene di sua proprietà (se non nei limiti dell'eventuale residuo derivante dall'integrale soddisfo di tutti i creditori).

Ciò posto, venendo all'esame dell'ammissibilità della procedura in esame, questo Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento più restrittivo che, valorizzando il dato normativo offerto dall'art. 14 quinquies co.2 l. 3/2012 - in forza del quale è prevista la nomina di un liquidatore contestualmente all'apertura della liquidazione del patrimonio - tende ad ammettere il ricorso a detta procedura nei soli casi in cui vi siano beni mobili o immobili per i quali si renda necessaria una concreta attività di liquidazione, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura.

Invero, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di merito, deve riconoscersi l'accesso del debitore alla procedura ex art. 14 ter e seguenti l. 3/2012 anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuino beni mobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri.

A tal riguardo, giova rilevare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli artt. 14 quiquies e seguenti l. 3/2012). Pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte Appello Verona 20-12-2018 nonché, in senso conforme, Trib. Pordenone 14-03-2019, Trib. Matera 24-7-2019).



D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista è corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria al sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione.

Ad ogni modo, ai fini del giudizio di ammissibilità della procedura, nel caso di specie appare dirimente il fatto che, pur a seguito della vendita forzata dell'immobile sito in via [REDACTED] residua nel patrimonio del debitore il diritto di proprietà, pari ad 1/5 del totale, dell'immobile sito in L'Aquila, via S. [REDACTED] individuato al N.C.E.U. al foglio [REDACTED], p.lla 1681 sub. 5 e 10, già stimato dal CTU, per l'intero, in € 71.575,00.

Tale bene, pur non inserito tra le voci dell'attivo sinteticamente individuate dall'OCC a pag. 59 della proposta, deve ritenersi senz'altro ricompreso tra i beni oggetto di liquidazione in quanto:

- 1) l'art. 14 ter co.1 l. 3/2012, nel disciplinare l'istituto della liquidazione del patrimonio stabilisce espressamente che la stessa si estende a tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli tassativamente elencati al comma sesto;
- 2) lo stesso istante, nell'atto introduttivo ha espressamente dedotto di essere titolare del suddetto diritto di comproprietà, senza porre alcuna riserva in ordine alla devoluzione dei tale bene nell'attivo della procedura (riserva che, peraltro, avrebbe comportato l'inammissibilità dell'istanza, in quanto incompatibile con la natura e la disciplina normativa del procedimento in esame);
- 3) l'OCC, nel dare seguito alla richiesta di integrazione formulata da questo Tribunale con decreto del 4-1-2020, ha nuovamente confermato la messa a disposizione della quota, pari ad un quinto, dell'immobile di via [REDACTED] precisando quanto segue: *"viene messa a disposizione la quota, pari ad un quinto, dell'immobile ricevuto per via ereditaria ed in comproprietà con i quattro fratelli, sito in via [REDACTED]"*.

Ciò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC, così come integrata dalla documentazione allegata e dalla memoria del 22-01-2020, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante.

Tuttavia, appare doveroso precisare sin d'ora che, avendo la liquidazione del patrimonio natura sostanzialmente assimilabile a quella della procedura fallimentare, la stessa avrà ad oggetto tutti i beni di proprietà del debitore, a prescindere dal fatto che alcuni di essi – primo fra tutti l'immobile di via [REDACTED] – non siano conteggiati nella determinazione dell'attivo a pag. 59



dell'istanza (riepilogo da ritenersi meramente indicativo e tutt'altro che vincolante nell'ambito della procedura in esame).

Del pari, stante l'attestazione resa dall'istante in ordine all'idoneità del reddito del coniuge a soddisfare integralmente le esigenze di vita dell'intero nucleo familiare e salvo rideterminazioni dettate da circostanze sopravvenute, i redditi percepiti dall'istante per tutta la durata della procedura saranno integralmente destinati al soddisfo dei creditori.

**p.q.m.**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED];
- nomina liquidatore il dott. Giuseppe Schiavo;
- dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento delle generalità del ricorrente;
- ordina la trascrizione del decreto sui beni immobili o mobili registrati a cura del liquidatore;
- non dispone, allo stato, il rilascio dell'immobile da liquidare, in quanto il ricorrente è comproprietario di quote degli stessi immobili;
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore ed al liquidatore.

L'Aquila, 04-03-2020

il giudice  
dott. Stefano Iannaccone

